

ACCORDO INTEGRATIVO DEL
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DELL'ARTIGIANATO
DELLA MECCANICA DELLA LOMBARDIA

sottoscritto il 22 luglio 2025

Milano il 20 aprile 2026

Tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA

rappresentata dal Presidente regionale Eugenio Massetti, assistito dal Segretario regionale Carlo Piccinato, dal Responsabile regionale politiche del lavoro e formazione Mario Martinelli e da una delegazione composta dai Presidenti regionali Mario Andreassi categoria Carrozzeri, Riccardo Bongiovanni categoria Meccanica e subfornitura, Giacinto Giambellini categoria Termoidraulici, Davide Andrea Macchi categoria Eletttricisti, Maurizio Mapelli categoria Meccatronici, Barbara Ramaioli categoria Carpenteria metallica e serramentisti e da Paolo Rolandi, Vicepresidente categoria Meccanica e subfornitura.

CNA LOMBARDIA

rappresentata dal Presidente regionale Giovanni Bozzini, assistito dal Segretario regionale Stefano Binda e dal Responsabile relazioni sindacali Maurizio Negrini

CLAAI LOMBARDIA

rappresentata dal Segretario Generale Marco Accornero, assistito dal Responsabile sindacale Giuseppe Lazzeroni

CASARTIGIANI LOMBARDIA

rappresentata dal Segretario Generale Mauro Sangalli, assistito dal Responsabile politiche del lavoro Antonio Orlandi

e

FIM CISL LOMBARDIA

rappresentata dal Segretario Regionale Mirko Dolzadelli

UILM UIL LOMBARDIA

rappresentata dal Segretario Regionale Vittorio Sarti



Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro Area Meccanica sottoscritto il 19 novembre 2024 (di seguito CCNL);

Visto il Contratto collettivo regionale di lavoro della Meccanica della Lombardia sottoscritto il 22 luglio 2025 (di seguito CCRL);

Analizzati i primi riscontri delle previsioni dell'art. 8 dello stesso CCRL;

Considerati i positivi riscontri degli istituti introdotti nel CCRL, sia dal punto di vista delle imprese che dei lavoratori coinvolti;

Le Parti:

-convengono di modificare e integrare l'articolo 8 del CCRL come segue:

8 - MALATTIA

8.1 Dal 1 agosto 2025, ad integrazione e parziale modifica di quanto disposto dall'art. 58 del CCNL Area Meccanica vigente durante i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza), per i casi in cui non è prevista l'integrazione economica a carico del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione. Dal 1 gennaio 2026, limitatamente ai lavoratori in forza al 1 aprile 2026 e a quelli assunti successivamente a tale data, ad integrazione e parziale modifica di quanto disposto dagli artt. 71 e 86 del CCNL Area Meccanica vigente, durante i primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza), per i casi in cui non è prevista l'integrazione economica a carico del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione.

8.2 Nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre) il trattamento economico, a carico del datore di lavoro, di cui al comma precedente è corrisposto al 100% per i primi tre eventi di malattia, mentre cesserà di essere corrisposto a partire dal quarto evento.

8.3 In sede di rinnovo del presente contratto le parti si impegnano a valutare gli impatti del presente istituto.

-confermano quanto sancito:

-dal CCNL 17 dicembre 2021 nella clausola di salvaguardia successiva all'art. 88, che prevede l'applicabilità al settore Restauro delle disposizioni contenute nella sezione speciale del settore Orafi;

-dal CCNL 19 novembre 2024 in premessa e all'articolo 1 del medesimo relativamente all'applicabilità del CCNL al settore Restauro;

per il quale settore Restauro, pertanto, trovano integralmente applicazione le disposizioni del CCRL 22 luglio 2025.

-convengono di modificare e integrare il punto 3 dell'articolo 13 del CCRL come segue:

13.3 Ai lavoratori assunti con rapporto di apprendistato gli importi di cui sopra sono riconosciuti applicando le percentuali di cui agli articoli 26 e 27 punti 9 e 9 bis del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

-convengono di modificare e integrare l'articolo 15 del CCRL come segue:

15 – QUOTA DI SERVIZIO

15.1 E' istituita una quota di servizio a carico di tutte le lavoratrici e lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie del presente CCRL, pari ad una quota annuale di euro 15,00.

L'importo sarà trattenuto dal datore di lavoro con la mensilità di dicembre di ciascun anno e versato sul conto corrente bancario appositamente indicato dalle OO.SS. firmatarie del presente CCRL. Ai lavoratori sarà distribuito apposito modulo per il diniego della trattenuta con la formula del silenzio/assenso.

15.2 Limitatamente all'anno 2025 la relativa quota di servizio potrà essere trattenuta sino alla mensilità di settembre 2026.

CONFARTIGIANATO IMPRESE LOMBARDIA

FIM CISL LOMBARDIA

CNA LOMBARDIA

UILM UIL LOMBARDIA

GLAAI LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

Handwritten signature or initials, possibly "HP", written in black ink on a white background.